

l'inchiesta e mandò gli atti alla Camera; quel giudice istruttore non li presentò alla sezione d'accusa perchè dichiarasse se fosse o non fosse luogo a procedimento.

Lo stesso sistema si tenne in altre inchieste ordinate sopra elezioni avvenute nel Mezzodi; quei giudici inquirenti hanno raccolto i fatti, esaminato i testimoni, e mandarono il risultato alla Camera, lasciando che questa, presa cognizione degli atti e deliberato sulla elezione, li trasmettesse o no al ministro di grazia e giustizia onde vedesse se i tribunali dovessero procedere. L'onorevole guardasigilli ricorderà benissimo che la Camera gli mandò or son pochi giorni gli atti dell'inchiesta sulla elezione di Soresina, appunto perchè decidesse se era il caso di mandarli al fisco onde iniziasse un procedimento.

Se con un suo voto qualunque la Camera accennasse ad approvare la condotta del tribunale che ha compiuto l'inchiesta, la Camera compierebbe un atto il quale tornerebbe di danno alle istituzioni costituzionali. Chi è giudice delle elezioni, chi deve stabilire la giurisprudenza nell'interpretare la legge elettorale, e nel vedere se vi sia, o non vi sia broglio, è unicamente la Camera. A lei sola spetta il giudicare se siavi stato broglio o corruzione, il suo giudizio è inappellabile ed ingiudicabile, ed i tribunali non potrebbero trovare broglio o corruzione dove nol trovò la Camera. La stessa materia non può essere decisa da due tribunali distinti. Essa, per esempio, ha più volte deciso che non si intenda corruzione l'atto per cui un tale provvede i mezzi di trasporto agli elettori: potrebbe darsi che un tribunale volesse invece considerarlo come un reato. Certamente in quel caso il voto della Camera non potrebbe essere annullato da una decisione di tribunale. Il voto della Camera sarebbe il solo competente e meglio provvederebbe all'uso della libertà elettorale, che non sia l'interpretazione dei tribunali; quindi per ciò io credo che la Camera dovrebbe trovar modo di far sì che i tribunali quando sono invitati a fare un'inchiesta, si limitassero unicamente all'inchiesta. La Camera non può permettere che il potere giudiziario invada le attribuzioni del potere politico.

Che se il magistrato inquirente nel caso presente, all'occasione di quest'inchiesta fosse venuto a conoscere indirettamente l'esistenza di qualche reato, il tribunale poteva benissimo, ed aveva l'autorità d'inquire, ma doveva inquire indipendentemente dal mandato della Camera, e gli atti dell'inchiesta destinata per la Camera non potevano essere convertiti; negli atti di un processo giudiziale. Non sono gli atti di quest'inchiesta che si dovevano presentare davanti alla sezione d'accusa, ma, se ne fosse stato il caso, si doveva incoare un altro processo che fosse stato proprio del magistrato inquirente, e solo in tal modo il magistrato poteva fino allo scrupolo compiere i suoi doveri e rispettare le alte prerogative della Camera dei de-

putati. Invece nella fattispecie il magistrato oltrepassò i propri poteri.

Quindi, mentre in questo sono d'accordo coll'onorevole relatore, e mentre io porto opinione che i fatti narrati, a mio avviso non importino l'annullamento dell'elezione, tuttavia io credo che quando un deputato domanda il deposito degli atti per meglio chiarire la cosa, la Camera non debbe rifiutare questo deposito, e tanto più, o signori, non deve ora rifiutare questo deposito, perchè appunto la Camera deve ben bene chiarire quale sia stato l'arrogamento di potere che si è preso il tribunale nel fare quest'inchiesta, e su questo la Camera deve emettere un voto onde questo scandalo, che io tale lo chiamo, di un magistrato che invade il potere politico non abbia a rinnovarsi per l'avvenire.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo dover mio di aggiungere una sola parola onde, alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare testè non si dia un'estensione maggiore di quella che era nelle mie intenzioni.

È noto che nel difetto di leggi e di regolamenti speciali intorno alle inchieste giudiziarie in materia elettorale si vanno inutilmente cercando delle norme certe sia per la designazione delle autorità cui possono essere demandate, sia per la forma da seguirsi nella loro compilazione. Nè la pratica ha finora supplito ad una tale deficienza.

Io ho cercato infatti di verificare se si fosse riuscito a stabilire in questa Camera una giurisprudenza certa a riguardo di inchieste giudiziarie; ma ho trovato che i modi d'istruzione ed i magistrati stessi che ebbero l'incarico di assumerle, hanno quasi sempre variato a seconda dei casi.

A cagion d'esempio, nell'elezione avvenuta nell'anno 1853 al collegio elettorale di Sarzana del deputato Debenedetti, fu il presidente della Corte d'appello di Genova che delegò uno dei consiglieri a compiere l'inchiesta allora ordinata dalla Camera per brogli elettorali; e questi l'assunse ma colla forma di sommarie verificazioni.

All'incontro, nell'elezione dell'onorevole Genero a deputato del collegio d'Avigliana nel 1861, non un giudice istruttore nè un consigliere della Corte d'appello, ma lo stesso procuratore generale esaurì l'inchiesta per mezzo di uno de'suoi sostituti; e compiutala, ne rassegnò senz'altro gli atti alla Camera.

E finalmente nell'inchiesta relativa all'elezione nel collegio d'Avellino avvenuta nell'anno 1863, si seguì un sistema forse più consentaneo a quello testè indicato dall'onorevole Sanguinetti, ed al quale, per verità, io pure darei più volentieri la preferenza. Avviatasi quivi l'inchiesta, quando parve al giudice istruttore che sorgessero indizi per imputare a determinate persone de' brogli elettorali ed altri fatti che pote-